

(Codice interno: 268172)

LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2014, n. 4

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni**

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituita:

"c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato;"

2. La lettera e), del comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituita:

"e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta "Agenzia", di cui al comma 11 dell'articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011;"

Art. 2**Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni**

1. Il comma 4, dell'articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituito:

"4. L'atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino."

2. Il comma 5, dell'articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è abrogato.

Art. 3**Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni**

1. Il comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituito:

"1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta."

Art. 4**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni**

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, le parole:

"il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all'elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili".

Art. 5**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 luglio 2013, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 369 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima Commissione consiliare;
- La Settima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima Commissione consiliare, consigliere Nicola Ignazio Finco ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 gennaio 2014, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio FINCO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 reca la nuova disciplina per l'organizzazione del servizio idrico integrato sulla base dei principi dell'efficienza e della riduzione della spesa, in sostituzione della precedente legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. L'approvazione del nuovo testo normativo si è resa necessaria per effetto delle numerose disposizioni statali sopravvenute in materia.

La predisposizione del testo di legge ha fatto seguito, in particolare, alle disposizioni normative statali di cui alla legge 26 marzo 2010, n. 42 che stabilisce quanto segue al comma 1-quinquies dell'articolo 1:

“All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente:

“186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In ottemperanza alla citata legge 42/2010 si è reso necessario per le Regioni disciplinare sulla materia del servizio idrico integrato, attribuendo le funzioni delle Autorità d'ambito a nuovi soggetti, nel rispetto dei principi indicati nel citato articolo 1 comma 1-quinquies della stessa.

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, conseguente agli obblighi stabiliti dalla citata legge 42/2010, sono stati individuati gli ambiti di utenza del servizio idrico integrato coincidenti con i comprensori degli ambiti territoriali ottimali esistenti, già precedentemente determinati sulla base dei principi stabiliti dalla normativa statale di cui al D.Lgs. 152/2006.

Con la medesima legge regionale sono state quindi soppresse le Autorità d'ambito esistenti e sono stati previsti gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali secondo forme nuove di ordinamento. Nello specifico sono stati istituiti i Consigli di Bacino ed un Coordinamento regionale con compiti di supervisione e monitoraggio delle attività e della pianificazione dei predetti Consigli.

Le novità introdotte con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono sintetizzate nei seguenti punti:

- le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato sono state soppresse in ottemperanza alla legge 42/2010;
- sono stati individuati gli ambiti del servizio idrico integrato con comprensorio coincidente con quello degli attuali ambiti territoriali ottimali;
- gli organi di governo di ciascun ambito fanno capo al Consiglio di Bacino, mediante l'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti, alla quale sono stati attribuiti i seguenti compiti:
 - a) approvare il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
 - b) approvare la programmazione del servizio idrico integrato;
 - c) approvare le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procedere all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - d) approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;

- e) approvare il piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- f) approvare i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino;
- g) proporre eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali;
- ciascuna assemblea del Consiglio di Bacino elegge un proprio presidente scelto fra i sindaci dei comuni partecipanti, con compiti di rappresentanza legale dell'ente; a capo della struttura operativa di ciascun Consiglio di Bacino è posto un direttore di area;
- è stato istituito un organo regionale di coordinamento e controllo dell'attività dei Consigli di Bacino, denominato Coordinamento dei Consigli di Bacino, entro il quale trovano rappresentanza la Regione e gli stessi Consigli di Bacino mediante l'assessore regionale competente ed i presidenti o loro delegati. Il Coordinamento potrà avvalersi delle strutture regionali per le funzioni di segreteria;
- è stata ribadita la priorità della pianificazione regionale, con particolare riferimento al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, rispetto alla pianificazione dei Consigli di Bacino, che deve obbligatoriamente attenersi alla prima;
- è stata istituita una banca dati regionale del servizio idrico integrato per l'acquisizione di informazioni relative al settore e presso la quale i Consigli di Bacino dovranno trasmettere le informazioni indicate nella medesima legge.

Risultando inoltre indispensabile salvaguardare il periodo transitorio fino alla costituzione dei nuovi enti, è stato stabilito che le Autorità d'ambito mantengano le proprie funzioni fino all'operatività dei nuovi Consigli di Bacino. A tale proposito è stata istituita la possibilità di avvalersi del potere surrogatorio del Presidente della Giunta regionale, che può agire, anche con la nomina di Commissari straordinari, attuando il passaggio di funzioni oltre il termine di soppressione delle Autorità d'Ambito, fissato al 31 dicembre 2012 per effetto dei provvedimenti di proroga intervenuti successivamente alla legge n. 42/2010, fino alla completa operatività dei Consigli di Bacino.

Successivamente alla promulgazione della legge è intervenuto il Consiglio regionale approvando con propri provvedimenti alcune modifiche al testo originario; in particolare:

- con emendamento approvato con successiva legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, all'articolo 7, comma 5, è stata disposta la modifica della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, eliminando la disposizione che prevedeva l'obbligo di individuazione del direttore del Consiglio di Bacino tra i nominativi di un elenco di dipendenti disposto dalla Giunta regionale;
- con legge regionale n. 7 del 11 aprile 2013 è stato modificato l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, aggiungendo la possibilità, anche per i comuni interessati, di proporre modifiche alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

Contro la legge regionale inoltre si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, impugnando il testo avanti la Corte Costituzionale in data 2 luglio 2012, ravvisandone profili di illegittimità in relazione agli articoli 4, comma 2, lettera e), e 7, commi 4 e 5, che attribuiscono ai Consigli di Bacino la funzione di approvare le tariffe del servizio idrico integrato con alcuni criteri di determinazione delle articolazioni tariffarie. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene infatti che tali disposizioni esulino dalla competenza regionale ed incidano nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, ambedue di competenza esclusiva dello Stato. Analogamente è stata ritenuta invasiva della competenza statale anche la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, nella quale si prevede il potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dei Consigli di Bacino nell'approvazione delle tariffe.

Sulle questioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 67 del 8 aprile 2013, ritenendole fondate e dichiarando pertanto incostituzionali gli articoli n. 4, comma 2, lettera e), n. 7, commi 4 e 5, e n. 11, comma 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

Conseguentemente al giudizio espresso dalla Corte, risulta necessario provvedere alla modifica della legge regionale al fine di renderla congruente con tali disposizioni, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dalla stessa Corte a sostegno della propria decisione.

In particolare il testo di legge di modifica presenta i seguenti articoli:

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

1. La lettera e), del comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 è così sostituita: "e) predisporre le tariffe ed i relativi aggiornamenti coerentemente con le direttive stabilite dall'Autorità nazionale competente".

Con tale modifica viene esplicitato, coerentemente con il giudizio espresso dalla Corte, che l'assemblea del Consiglio di Bacino non approva le tariffe del servizio idrico integrato, ma più semplicemente le predisporre sulla base del metodo di calcolo stabilito dall'Autorità nazionale, che attualmente è individuata nell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Pur non approvando le tariffe, rimane infatti in capo ai Consigli di Bacino l'obbligo di predisporre sulla base del metodo, delle indicazioni e delle scadenze fissati dall'Autorità nazionale, la quale provvederà poi ad approvarle in via definitiva.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

1. Il comma 4, dell'articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 è così sostituito: "4. La proposta della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è adottata dal Consiglio di Bacino in conformità ai criteri e metodi stabiliti dall'Autorità nazionale competente".

2. Il comma 5, dell'articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 è abrogato.

Analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 1 del disegno di legge di modifica, si apporta la presente revisione del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale, eliminando i riferimenti all'articolazione per fasce di consumo (previsti nel testo

dell'originario comma 4) e disponendo il solo obbligo, per il Consiglio di Bacino, di adottare la proposta della tariffa del servizio idrico integrato in base al metodo di calcolo approvato dall'Autorità nazionale.

Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale contiene esclusivamente riferimenti alla destinazione di quota parte della tariffa corrispondente al 3 per cento, e viene pertanto abrogato, in ossequio al giudizio della Corte, non rientrando nelle competenze della Regione la possibilità di stabilire la destinazione dei proventi tariffari introitati.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

1. Il comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 è così sostituito: "1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta".

Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale è stato completamente invalidato dalla sentenza della Corte; tuttavia è evidente, dalle motivazioni della medesima, che la fattispecie di incostituzionalità è attribuibile solamente all'inclusione della lettera e) del comma 2, dell'articolo 4 tra le mansioni dell'assemblea del Consiglio di Bacino sulle quali il Presidente della Giunta regionale può esercitare il proprio potere sostitutivo. Il riferimento di cui alla citata lettera e) del comma 2, è infatti attinente al compito di approvazione delle tariffe da parte dell'assemblea, invalidato dalla Corte secondo quanto sopra indicato. Non è tuttavia motivata l'invalidazione dei poteri surrogatori del Presidente della Giunta relativamente all'adozione degli atti di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo. I compiti dell'assemblea sanciti dalle medesime lettere non risultano infatti viziati di illegittimità incostituzionale. Anzi, l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 11, comprensiva quindi dei riferimenti alle citate lettere b), c) e d), impedirebbe totalmente l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo alla Regione, non consentendo quindi di dettare disposizioni in caso di inerzia del Consiglio di Bacino su materie di fondamentale importanza, quali: la programmazione del servizio idrico integrato (lettera b); l'approvazione delle modalità organizzative del servizio stesso e l'affidamento del medesimo al gestore (lettera c); l'approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino e gli stessi gestori (lettera d).

Per tali motivazioni con il presente articolo 3 del disegno di legge, si ripropone il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, con la sola esclusione del riferimento alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, ma mantenendo i riferimenti alle lettere b), c) e d), già presenti nel testo originario.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In ragione della necessità di adeguare al più presto il testo normativo al giudizio espresso dalla Corte Costituzionale, si dichiara l'urgenza della legge di modifica.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 9 ottobre 2013 ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Finco e il consigliere Cappon del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Bozza del gruppo consiliare Misto e i consiglieri Ruzzante e Niero con delega del consigliere Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto; astenuto il consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra europea) parere favorevole al provvedimento apportando altresì due ulteriori modifiche alla proposta di legge n. 369, di iniziativa della Giunta regionale, che vanno a modificare la legge regionale n. 17/2012 e ciò al fine di spronare la creazione dei nuovi organi degli istituendi Consigli di Bacino.

A tal fine, le modifiche apportate concernono:

- la lettera c), comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale n. 17/2012 che, nella nuova formulazione, definisce il Comitato istituzionale organo amministrativo interno al Consiglio di Bacino con funzioni di supporto all'assemblea e al presidente, la cui composizione varia da tre a sette componenti e che durata in carica cinque anni;
- l'articolo 13 della legge regionale n. 17/2012 che prevede l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli inadempimenti dei comuni relativamente all'elezione degli organi di governo e rappresentanza dei nuovi enti dando mandato al Presidente della Giunta di provvedere in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta che dura in carica massimo 180 giorni non prorogabili."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino.

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

- a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
- c) *il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato;*
- d) il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito

dell'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;

- e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
- b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;
- c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- e) *ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta "Agenzia", di cui al comma 11 dell'articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011;*
- f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.
3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3."

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 7 - Piano d'ambito e tariffa del servizio idrico integrato.

1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, adotta il piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione regionale ed al modello strutturale di cui all'articolo 6.

3. Il piano d'ambito è trasmesso alla Giunta regionale per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per la verifica della conformità dello stesso alla normativa di settore e alla pianificazione regionale.

4. *L'atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino.*

[5. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell'ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo, che predispongono un provvedimento di approvazione delle proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro quota in ragione della porzione di territorio appartenente al Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione.]".

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Potere sostitutivo e diritto di rivalsa.

1. *Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.*

2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato."

Nota all'articolo 4

Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Disposizioni transitorie.

1. Le Autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3, *nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all'elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili.*

3. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione d'ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.

5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle Autorità d'ambito medesime e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.

6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente.”.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento ambiente